

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Emanato dal Presidente con Decreto 13/G del 30 aprile 2009

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni dei componenti della Consulta degli Studenti sono indette dal Direttore in via ordinaria ogni triennio, con apposito decreto che convoca, entro i successivi 20 giorni, l'Assemblea per la discussione e presentazione delle candidature e l'inizio delle votazioni. Con il medesimo decreto è nominata la Commissione elettorale ed è specificato anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali

Con la stessa procedura sono indette elezioni suppletive nei casi in cui occorra assicurare il funzionamento dell'organo integrandone il numero dei componenti.

Nel caso in cui il numero dei componenti eletti diventi inferiore alla metà del numero di componenti previsto dall'articolo 26, comma 1, dello Statuto, ovvero in caso di manifesto mancato funzionamento dell'organo, sentiti i membri in carica della Consulta stessa ed acquisito il parere preventivo del Consiglio Accademico, il Direttore con provvedimento motivato scioglie la Consulta ed indice nuove elezioni.

Articolo 2 - Corpo elettorale

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti dei corsi superiori del Conservatorio, ordinamentali e sperimentali, che risultano regolarmente iscritti all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.

Gli studenti, il cui termine di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni, fanno parte dell'elettorato se già iscritti all'anno accademico precedente.

L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione dei candidati

L'elettorato passivo spetta agli studenti che, disponendo dell'elettorato attivo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle candidature;
- non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.


Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale al più tardi nel corso dell'Assemblea fissata per la discussione e la presentazione delle candidature stesse. Qualora il numero delle candidature non raggiunga il numero dei seggi disponibili aumentato di una unità, la procedura elettiva verrà aggiornata entro 60 giorni.

Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare alla Commissione elettorale un'attestazione personale relativa al possesso dei requisiti. Le candidature possono essere accompagnate da una breve motivazione scritta, da una nota biografica e da qualunque altro documento il candidato ritenga utile a sostegno dell'iniziativa. Le candidature possono essere illustrate nel corso della stessa Assemblea.

Articolo 4 - Commissione Elettorale

La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione Elettorale costituita da tre componenti effettivi e due supplenti, e si avvale del supporto del personale amministrativo.

La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Emanato dal Presidente con Decreto 13/G del 30 aprile 2009

- acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
- dispone l'ammissibilità dei candidati in relazione alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- depenna i candidati che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- decide su eventuali reclami o ricorsi;
- predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- assicura il funzionamento del Seggio elettorale, curando che almeno il Presidente del Seggio sia scelto al proprio interno;
- ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redige il verbale delle operazioni di voto.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.

Articolo 5 - Modalità di voto

Il voto è personale, diretto e segreto.

Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, vidimata da un componente della Commissione elettorale e contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di candidature tra quelle presenti, e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili. La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 6 - Metodo d'elezione

Per essere eletti i candidati devono conseguire un numero di preferenze personali non inferiore al 10% dei votanti, e comunque non inferiore a dieci.


Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della più giovane età anagrafica.

Articolo 7 – Calendario delle operazioni di voto

Le operazioni di voto si svolgono di norma in almeno due giorni consecutivi, l'orario di apertura del seggio è definito nel decreto di indizione delle elezioni in modo da favorire la massima affluenza possibile.

Articolo 8 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo il termine dell'operazione di voto. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale redige il relativo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore, unitamente al materiale della votazione. Dell'esito di ciascuna operazione di voto è data tempestiva notizia mediante affissione all'Albo del verbale di scrutinio.



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Emanato dal Presidente con Decreto 13/G del 30 aprile 2009

Articolo 9 - Ricorsi

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 10 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.

Articolo 11 - Nomina della Consulta degli studenti

La Consulta degli studenti viene nominata con decreto del Direttore e dura in carica di norma un triennio, fatto salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 1.

Articolo 12 - Funzionamento della Consulta degli studenti

Le riunioni della Consulta degli studenti sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

La Consulta degli studenti assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Articolo 13 – Decadenza

Gli eletti decadono dal mandato quando perdono i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3 ovvero in caso di dimissioni. Lo studente eletto che si diplomi rimane in carica per tutto lo scorcio di anno accademico al quale si riferisce il Diploma e viene considerato decaduto nell'anno accademico successivo, quando non vi sia più la possibilità di iscrizione ad un altro corso.

Articolo 14 – Subentro in caso di decadenza

In caso di decadenza subentra il primo dei non eletti, secondo il numero di preferenze, che possieda i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 3 e che abbia riportato il numero minimo di preferenze previsto all'art. 6.

Il subentro avviene con Decreto del Direttore.

Articolo 15 –Componenti assenti per mobilità internazionale

Nel caso uno o più componenti della Consulta debbano assentarsi per un periodo di mobilità internazionale, anche con riferimento agli scambi Socrates – Erasmus, per l'intero periodo di assenza il Direttore nomina in loro sostituzione componenti supplenti individuati tra i primi non eletti della precedente tornata elettorale.

* * * * *